

COMUNE DI LOMASO

PROVINCIA DI TRENTO

N. 65 REP. ATTI PRIVATI.

CONVENZIONE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMMOBILE

DESTINATO A NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI IN PONTE ARCHE.

L'anno duemilatre, addì 12 del mese di novembre, presso la sede municipale del Comune di Lomaso, Frazione Campo n. 21,

Tra i signori:

- * **TURRINI Guido** nato a Bleggio Superiore (TN) il 16 marzo 1959 e domiciliato per la carica in Lomaso, frazione Campo 21 presso la sede del Comune di Lomaso, codice fiscale n. 00269420220, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lomaso;
- * **CALDERA Attilio** nato a Bleggio Superiore (TN) il 19 marzo 1956 e domiciliato per la carica in Bleggio Superiore, frazione Santa Croce presso la sede del Comune di Bleggio Superiore, codice fiscale n. 00308700228, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bleggio Superiore;
- * **BLEGGI Diego** nato a Tione di Trento (TN) il 25 aprile 1961 e domiciliato per la carica in Bleggio Inferiore, frazione Ponte Arche presso la sede del Comune di Bleggio Inferiore, codice fiscale n. 00308760222, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Bleggio Inferiore;
- * **SEBASTIANI Ezio** nato a Trento il 10 marzo 1959 e domiciliato per la carica in Stenico presso la sede del Comune di Stenico, codice fiscale n. 00308750223, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Stenico;
- * **GUELLA Sandro** nato a Tenno (TN) il 28 gennaio 1951 e domiciliato per la carica in Fivè in Piazza S. Sebastiano presso la sede del Comune di Fivè, codice fiscale

n. 00308770221, il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fivè;

In conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale di Lomaso n. 21/2003 di data 26 giugno 2003, Bleggio Superiore n. 17/2003 di data 24 giugno 2003, Bleggio Inferiore n. 29/2003 di data 24 giugno 2003, di Stenico n. 36/2003 di data 25 settembre 2003, Fivè n. 28/2003 di data 2 settembre 2003, con le quali veniva approvata il presente schema di convenzione ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 1/1993 e s.m.;

PREMESSO CHE:

- come da circolare della Provincia Autonoma di Trento – Assessorato Enti Locali n. 13 del 04 agosto 2000, e relativa domanda di finanziamento in data 14 ottobre 2000 presentata dal Comune capofila di Lomaso, risultavano ammissibili a finanziamento sul fondo degli investimenti comunali di rilevanza provinciale gli interventi per la realizzazione delle "caserme dei carabinieri di ambito", il cui relativo progetto preliminare risulta approvato dai Comuni interessati come da relative deliberazioni delle Giunte comunali competenti di Bleggio Superiore n. 209/200, Bleggio Inferiore n. 138/2000, Fivè n. 149/2000, Stenico n. 182/2000 e Lomaso n. 120/2000;
- come da deliberazione della Giunta comunale del Comune capofila di Lomaso n. 64/2001 veniva approvato in linea tecnica ad ogni effetto di legge, il progetto generale esecutivo dei lavori per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri in Ponte Arche, negli elaborati tecnico progettuali come predisposti in data "dicembre 2001 " dal tecnico incaricato, Arch. Claudio Salizzoni con studio in Ponte Arche, e nella spesa finale di complessive L. 4.100.000.000 / € 2.117.473,29= così rideterminata sulla base delle maggiori necessità riscontrate nel corso della progettazione;

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 503/2002 l'opera risulta ammessa a finanziamento, con un contributo annuo costante di € 183.936,64=, per la durata di anni 10.

Tutto ciò premesso, tra le parti contraenti, come in epigrafe rubricate, volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare il servizio di che trattasi si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 01

Finalità

1. Il Comune di Lomaso, di seguito denominato "Comune capoconvenzione", ed i Comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Stenico e Fivè, al fine di assicurare la gestione del servizio connesso alla nuova Caserma dei Carabinieri di Ponte Arche disciplinano i rapporti che ne derivano attraverso la presente convenzione.
2. La convenzione riguarda la costruzione e successiva gestione – manutenzione della nuova caserma dei Carabinieri di Ponte Arche, individuata come da progettazione approvata con deliberazione della Giunta comunale del Comune capoconvenzione n. 64/2001.

Art. 02

Compiti del Comune capoconvenzione

Spettano al Comune capoconvenzione le attività tutte connesse alla realizzazione, finanziamento e successiva gestione - manutenzione dell'immobile, con particolare riferimento:

- a) procedure amministrativo - contabili necessarie per la materiale realizzazione dell'immobile;
- b) procedure amministrativo - contabili necessarie per la successiva gestione, locazione ed utilizzo dei locali;



- c) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile una volta realizzato, con le relative pertinenze ed impianti;
- d) stipulazione dei contratti assicurativi e per le forniture attinenti all'immobile, secondo le effettive necessità;
- e) predisposizione del programma annuale di gestione del preventivo di spesa e relativa rendicontazione, come da art. 03 della convenzione;
- f) evidenziare nel preventivo di spesa del servizio la voce "rimborso spese di gestione al Comune di Lomaso titolare del servizio" per tutti gli oneri indiretti di gestione del servizio.

Art. 03

Funzionamento del servizio

Oltre a quanto stabilito dall'art. 02 in via meramente indicativa, il Comune capoconvenzione:

a) nei tempi utili alla formazione del bilancio di previsione comunale, dopo aver svolto la forma di consultazione di cui al successivo art. 04, approva il programma di gestione del servizio per l'anno successivo e il relativo preventivo di spesa, individuando la quota parte di spesa a carico di ogni Comune sulla base ai criteri di riparto di cui all'art. 05. Detto programma e preventivo di spesa costituiranno parte integrante del bilancio di previsione annuale del Comune capoconvenzione.

Del programma e relativo preventivo di spesa approvati è inviata copia ai Comuni convenzionati i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, provvedono il pagamento al Comune capoconvenzione di acconto pari al 50% della quota parte della spesa annuale risultante a rispettivo diretto carico;

b) entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento trasmette al Comuni convenzionati copia del rendiconto annuale ai Comuni convenzionati i

quali, entro 30 giorni dal ricevimento, provvedono il pagamento al Comune capoconvenzione della relativa quota parte di spesa dovuta a saldo.

Art. 04

Forme di consultazione

Prima dell'approvazione del programma di gestione del servizio e del relativo preventivo di spesa e sue variazioni, il Sindaco del Comune capoconvenzione convoca la conferenza dei Sindaci delle Amministrazioni aderenti alla convenzione, la quale deve esprimere parere obbligatorio in merito.

Per la sola spesa corrente, il programma e preventivo di spesa munito del parere favorevole da parte della conferenza dei Sindaci, una volta approvato dal Comune capoconvenzione, costituisce impegno vincolante per i Comuni convenzionati.

Per le spese in conto capitale l'attivazione dell'investimento da parte del Comune capoconvenzione titolare del servizio è invece subordinata all'avvenuto finanziamento della rispettiva quota parte di spesa da parte dei singoli Comuni.

Per la validità della votazione devono essere presenti la metà più uno degli aventi diritto.

Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In ogni momento, se richiesto da una delle Amministrazioni aderenti alla convenzione, il Sindaco del Comune capoconvenzione convoca una riunione fra i Sindaci delle stesse per meglio confrontare esigenze, problematiche e necessità riguardanti l'applicazione della convenzione.

I Sindaci possono delegare la partecipazione ad un componente della rispettiva Giunta comunale, con atto scritto.

Art. 05

Disciplina degli aspetti finanziari

Ogni e qualunque spesa derivante dalla presente convenzione sarà ripartita in pari quote di 1/5 ciascuno tra i Comuni aderenti, in corrispondenza della proprietà per pari quota indivisa dell'immobile.

Art. 06

Effetti della presente convenzione

- a) La presente convenzione ha effetto, con la avvenuta sottoscrizione da parte dei partecipanti;
- b) la presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2030, salvo proroga o risoluzione consensuale anticipata da parte di tutti i contraenti;
- c) eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua adozione;
- d) in caso di mancato o ritardato versamento della quota parte di spesa dovuta, il Comune capoconvenzione diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Art. 07

Controversie

Si dà atto che in base alla normativa vigente le eventuali controversie nell'applicazione della presente convenzione sono definite dal T.A.R..

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, accettato e sottoscritto, in segno di integrale conoscenza, conferma ed accettazione:

per il Comune di Lomaso:

per il Comune di Bleggio Superiore:

per il Comune di Bleggio Inferiore:

per il Comune di Stenico:

per il Comune di Fivavè:

Guido Turrini

Caldera Attilio

Bleggi Diego

Sebastiani Ezio

Guella Sandro

